

Stralci del parere dell'Avv. Antonio Iorio commissionato dall'INT sul tema di:

Applicazione delle cause di non punibilità in presenza di fatti illeciti commessi da professionisti iscritti in associazioni professionali (Legge n. 4 del 14/01/2013)

(integrazione di quanto disposto dalla Legge 11 ottobre 1995, n. 423 In tema di non sanzionabilità del contribuente in caso di violazioni commesse da terzi)

...omissis...

Il D.Lgs. n. 472 del 1997 – “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*”....

...omissis...

...l'art. 6 disciplina delle specifiche cause di non punibilità, delimitando la nozione di colpa e contemplando espressamente ipotesi di esclusione della responsabilità del contribuente per mancanza dell'elemento soggettivo indispensabile per fondarla.

Nello specifico, il comma 3 testualmente dispone che “**il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi**”.

...omissis...

Stante il tenore letterale della norma, appare evidente che essa abbia **esteso l'ambito di applicazione della causa di non punibilità anche a fatto illecito commesso da soggetti non iscritti in appositi e specifici albi.**

...omissis...

...a medesime conclusioni è giunta anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 180 E del 10 luglio 1998, che ha fornito principi generali di interpretazione del decreto.

...omissis...

In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 26848 del 2007.

...omissis...

...stante la necessità di coordinare ed integrare il disposto della L. n. 423/95 con il nuovo art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97 si ritiene che non vi sia alcuna difficoltà all'applicazione della causa di non punibilità per il contribuente (o sostituto o responsabile d'imposta), nel caso di mandato conferito a membri dell'INT - Istituto nazionale dei tributaristi, esercenti una “professione non organizzata in ordini o collegi”, professioni oramai riconosciute e puntualmente disciplinate dalla L. n. 4 del 2013.

...omissis...

.....Qualora, dunque, il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta dimostrino che il **pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente ad un tributarista autorizzato alla funzione di intermediario fiscale**, prontamente denunciato all'autorità giudiziaria, essi potranno andare **esenti dall'applicazione della sanzione tributaria**.

Inoltre, stante ormai il riconoscimento normativo degli intermediari fiscali (art. 3, DPR 22 luglio 1998 n. 322) come figura professionale affidabile e competente, cui l'Agenzia delle Entrate ha conferito delicate e specifiche mansioni, si potrebbe verosimilmente affermare che non sia necessario, per i contribuenti che intendano valersi della causa di non punibilità, neppure dimostrare l'esclusione della *culpa in eligendo*, cioè che il mandato sia stato conferito a soggetto affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza.

...omissis...